



Roma, 31 dicembre 1999

CIRCOLARE N. 179/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - REVISIONI 2000 - CIRCOLARE MIN.TRASPORTI N.31/99/MOT DEL 2.12.99.

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dei Trasporti ha rammentato che a partire dall'anno 2000 diviene pienamente efficace l'articolo 80 del Codice della Strada in materia di revisione dei veicoli.

Ferma restando la consueta periodicità annuale per gli autoveicoli (autocarri, trattori e motrici) e per i rimorchi di peso superiore a 3,5 t, la novità riguarda i veicoli di peso inferiore, nonché le autovetture, per i quali la norma stabilisce l'obbligo di revisione entro 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

In particolare nel 2000 devono essere sottoposti a revisione periodica i veicoli di peso inferiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996, rientranti nelle seguenti categorie:

- autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose;
- autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo;
- rimorchi.

Si fa presente che qualora i suddetti veicoli siano stati revisionati nel corso del 1999 non devono ripetere l'operazione nel 2000.

Come già dallo scorso anno, il termine per la revisione è il mese corrispondente a quello dell'ultima revisione effettuata (D.M. n.408/98). Per i veicoli immatricolati nel 1999 il termine è il mese corrispondente a quello di rilascio della carta di circolazione.

Il Ministero ha rammentato che la revisione dei veicoli di peso superiore a 3,5 t può essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali MCTC; ai sensi del decreto n.20/97, se la revisione non è stata effettuata, ma è stata prenotata entro il termine di scadenza, il veicolo è autorizzato a circolare senza incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 80 del C.d.S.

I veicoli di peso inferiore a 3,5 t possono essere revisionati anche presso officine private o consorzi abilitati; in tal caso peraltro, se la visita non avviene nel termine di scadenza, indipendentemente dalla data di prenotazione, la circolazione del veicolo è illegale.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.242/98

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

U. di G. MOTORIZZAZIONE

E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Segreteria Tecnica

Roma, 2 dicembre 1999

CIRCOLARE N.31/99/MOT

Prot. n. 1334/4383/CG(C1)

OGGETTO: Revisione generale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi per il 2000.

1 - PREMESSA

Il 1 gennaio 2000, come del resto noto, la periodicità dell'effettuazione delle revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi si allineerà alla cadenza comunitaria già recepita in seno all'articolo 80, commi 3 e 4, del C.d.S..

Per tale circostanza, a far data dall'anno 2000, non necessita più l'emanazione del decreto annuale relativo ai criteri tempi e modalità per l'effettuazione della revisione annuale o periodica delle categorie dei veicoli e rimorchi, essendo, si ribadisce, oramai pienamente vigente il disposto di cui all'art. 80, C.d.S..

Ferma dunque la consueta periodicità annuale delle revisioni per i veicoli ed i rimorchi di cui al comma 4 del citato articolo 80, la novità è riferita ai veicoli di cui al comma 3 per i quali la norma stabilisce l'obbligo di revisione entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e successi-

vamente ogni due anni. Premesso che le scadenze entro cui sottoporre a revisione i veicoli sono quelle contenute nel D.M. 6 agosto 1998 n° 408 "Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi", ne risulta che in funzione del disposto dell'articolo 80, comma 3, C.d.S. e, si ribadisce, nei termini e con le modalità del citato D.M., le revisioni per l'anno 2000 saranno effettuate come di seguito specificato.

2 - REVISIONI ANNUALI

Per il 2000 e' disposta la revisione annuale delle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus;
- b) autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; (compreso l'eventuale carrello appendice);
- c) rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- d) autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
- e) autoambulanze;

Sono esclusi dalla revisione annuale i veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno 2000, ed anche i veicoli che, nell'anno 2000, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada).

3 - REVISIONI PERIODICHE

Per il 2000 e' stata altresì disposta la revisione:

- f) degli autocarri e degli autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (art. 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
- g) autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi nel punto d), autocaravan, immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (articolo 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;
- h) rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1996, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (articolo 75 del D.P.R. 30 aprile 1992, n° 285) nel corso del 1999 o lo saranno nel 2000, nonché di quelli sottoposti a revisione nel 1999;

Per quanto concerne in particolare la regolarizzazione delle carte di circolazione delle autocaravan, si richiama il disposto della Circolare n° 1817/4383 del 23.06.1994.

4 - DOMANDA DI REVISIONE AVANZATA PRESSO UN UFFICIO PROVINCIALE M.C.T.C.

La domanda di revisione, relativa ai veicoli di cui al precedente paragrafo 2, nonché ai rimorchi con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t, deve essere presentata esclusivamente presso gli Uffici Provinciali, utilizzando il modello MC 2100 ed essere accettata all'atto della sua presentazione; sulla stessa deve essere annotata la data di prenotazione della visita e prova. Limitatamente ai veicoli di cui al precedente paragrafo 2, qualora la data di prenotazione della visita e prova sia successiva alla scadenza del termine previsto ma la presentazione della domanda sia avvenuta entro i termini, il veicolo può, nel frattempo, continuare a circolare in virtù della prenotazione annotata, fino alla data di questa, senza che siano in tale caso applicabili le sanzioni di cui al già citato articolo 80. Il superamento dei termini di scadenza, nelle prenotazioni, non può essere accordato a richiesta dell'utenza. Tale possibilità non è inoltre consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante; oppure quando i termini per effettuare la revisione siano scaduti all'atto della presentazione della

domanda di revisione. Eventuali successive prenotazioni potranno essere annotate sul modulo di registrazione della domanda; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione oltre il termine di scadenza prestabilito, consentendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata, con ulteriori limitazioni eventualmente disposte dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

5 - DOMANDA DI REVISIONE AVANZATA PRESSO UN'IMPRESA OD UN CONSORZIO ABILITATO ALLE REVISIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 80 COMMA 8 DEL CODICE DELLA STRADA.

La domanda deve essere effettuata su modello conforme all'allegato 2 alla Circolare D.G. n° 2/97 del 20.01.1997 e regolarmente annotata sul Registro conforme all'allegato 3 alla Circolare stessa, che andra' poi completato con tutti i dati ivi previsti. Debbono altresì essere attivate le ulteriori procedure previste dalla Circolare A 8840/60C4 del 19.09.1996 e seguenti.

Le Imprese di cui trattasi possono effettuare la prenotazione delle operazioni, che ovviamente non risulta valida per la circolazione, oltre i termini previsti. Si richiama il disposto della Circolare n° 3126/4383 del 12.12.1997, concernente la revisione di veicoli con caratteristiche costruttive e di identificazione non conformi.

5 bis - CARTE DI CIRCOLAZIONE RITIRATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 80 COMMA 14 DEL CODICE DELLA STRADA. Qualora gli Utenti, cui sia stata ritirata la carta di circolazione del veicolo da parte degli Organi di polizia per omessa revisione, intendano effettuare la revisione presso un'Impresa concessionaria dovranno preventivamente munirsi della copia della carta di circolazione, munita di timbro dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. presso il quale e' depositata. Una volta effettuata la revisione l'Utente, previa esibizione del relativo esito, potra' ritirare la carta di circolazione presso l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. che la detiene.

6- TERMINI DI SCADENZA DELLE REVISIONI NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE

Le operazioni inerenti la revisione da effettuare nel corso dell'anno sui veicoli individuati nei paragrafi 2 e 3 debbono essere espletate, ai sensi del D.M. 4 agosto 1998, n° 408, la prima volta entro il mese di rilascio della carta di circolazione (con riferimento alla data riportata a pagina 1 della carta di circolazione, a sinistra del timbro tondo d'ufficio) e, successivamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione. Per quanto concerne la possibilita' di circolare oltre i suddetti termini, si richiama quanto disposto al paragrafo 4. Fermo restando quanto stabilito con Circolare n° A3085/60 C3 del 13.03.1997 nel caso in cui vengano ancora utilizzate procedure manuali, qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, va apposto il timbro "REVISIONE RIPETERE DA RIPRESENTARE A NUOVA VISITA ENTRO UN MESE". Allorché le anomalie e i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale o da determinare inquinamento acustico od atmosferico, verra' apposto il timbro "REVISIONE RIPETERE VEICOLO SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE". Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della stessa giornata della revisione, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate (ad esempio: a vuoto, a velocita' non superiore a 25 km/h). La circolazione del veicolo "sospeso dalla circolazione" per presentarsi a nuova visita di revisione e' consentita solo alla data di prenotazione per detta visita apposta sul mod. MC 2100 dall'Ufficio Provinciale. Si sollecitano gli Uffici Provinciali che non vi avessero gia' provveduto ad adottare le misure organizzative necessarie alla piena adozione delle procedure informatiche per la certificazione delle revisioni, in vista dell'adozione obbligatoria con decorrenza 1 gennaio 2001.

** OMISSIS **

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott.ssa Annamaria Fabretti Longo)